AVVISO

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 9665/2014.

2. **Nome dei ricorrenti**: Romano Francesco (C.F. RMNFNC93T14H860S); Natale Gianmarco (C.F. NTLGMR93M26H703S); Coppola Giuseppe e Lanzara Paola, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio Coppola Giorgio Maria (C.F. CPPGGM96M13A509N); Galdiero Marilena, nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia Petrillo Arianna (C.F. PTRRNN96L70F839L).

2.1 **Indicazione delle Amministrazioni resistenti**: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, il **CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la **SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI**, in persona del Rettore *pro tempore*, l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI**, in persona del Rettore *pro tempore*, e nei confronti dei controinteressati in atti

3. **Estremi dei provvedimenti impugnati**:

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;
a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
b1) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall'Ateneo (priva di **internografia**) e senza alcuna verifica delle generalità indicate dai candidati nella scheda anagrafica stessa;
b2) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;
b3) del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14;
b4) del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo della Sun si è determinato, in difformità alla nota M.I.U.R. 2 aprile 2014, a far sigillare le schede anagrafiche in buste prive di internografia e di consistenza, colore e grammatura non idonea a tenere nascoste le generalità dei candidati e soprattutto l'abbinamento delle stesso con il codice segreto;
c) dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20.
d1) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;

d2) *ove occorrer possa*, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati;
d3) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015;
d4) del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015";
e) della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;
e1) della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;
e2) di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;
e3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria della Seconda Università degli Studi di Napoli datato 6 febbraio 2014 e a firma del Rettore Prof. Francesco Rossi e dell'avviso di correzione del detto bando del 10 febbraio 2014 a firma del Dott. Antonio Sebastiano Romano;
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

4 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Per la prima volta nella storia i risultati di Bari superano quelli dell'Ateneo più grande del Paese, con più posti a disposizione e con più concorrenti, La Sapienza di Roma, l'Ateneo più grande d'Europa che colloca solo otto studenti nei primi cento e con punteggi inferiori rispetto ai baresi. Bari per poco non supera Milano, raddoppia e "tripla" le città del sud, come Palermo dove troviamo soltanto tre studenti entro i primi cento, per non parlare di altre città con una popolazione numericamente vicina a Bari dove a volte tra i primi cento non ve ne è neanche uno.

. E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA *E PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Nonostante l'ampio contenzioso il M.I.U.R., come vedremo in seguito, ha posto in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233), così esprimendosi: "*E' possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate*".

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Quest'anno, inoltre, a chiarire in maniera più forte quanto deve essere garantito l'anonimato, a pag. 2, si dispone che si proceda alla "*sostituzione della busta contenente il modulo risposte ove questa abbia segni di riconoscimento*".

E' la più evidente e clamorosa confessione di sempre.

La scheda anagrafica non va vista né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.

L'Ateneo ha tanto chiaro questo concetto da non accettare il suggerimento del M.I.U.R. di far riporre tale "preziosa scheda" dentro una busta comunque aperta ed accessibile a tutti ma di dotare i candidati di una terza busta ove sigillare la scheda.

Il plico CINECA (quello super sigillato e posto all'interno dei pacchi con sigilli antieffrazione) non contiene altre buste oltre quella ove andrà riposta la scheda risposte, ragion per cui è l'Ateneo che, separatamente, ha distribuito ai candidati una terza (la prima è il cosiddetto plico che contiene tutto il materia compresa la seconda busta indirizzata al CINECA) busta.

Sfortunatamente tale busta si rivelerà trasparente e basta sollevarla per leggere chiaramente il contenuto. L'Ateneo ha usato le buste che aveva in archivio senza badare alle caratteristiche delle stesse, alla grammatura ed al rivestimento interno.

Anche il R.U.P., come può notarsi dal tenore della nota che svela l'intervento ministeriale, non nega affatto che tali buste siano inidonee e si limita a giustificarne l'adozione in ragione dei tempi ristretti a disposizione.

Come abbiamo potuto appurare con la ditta produttrice delle buste *"incriminate"*, il modello usato dall'Ateneo è ontologicamente inidoneo al fine per il quale è stato utilizzato in quanto privo di internografia. Solo grazie a tale accorgimento si ha la certezza di non poter sbirciare all'interno.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA *E PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come chiarito con il precedente motivo di ricorso, presso l'Ateneo resistente, per un verso si è compreso che i commissari non potessero "toccare" e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall'Ateneo di colore bianco e di consistenza e grammatura non sufficiente ad impedire di leggere il contenuto posto all'interno.

A differenza di altre Università che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica), inoltre, si è omesso di introdurre un'adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Ecco in che modo è stato fatto svolgere il concorso.

I concorrenti sono stati identificati all'ingresso ed hanno firmato l'**elenco di ingresso**.

Alle ore 11 gli è stato consegnato il plico ministeriale contenente tutta la documentazione di concorso (con sigillo MIUR) ed una seconda busta (sfondo verde) dell'Ateneo ove sigillare l'anagrafica.

Come può notarsi sul fronte della scheda vi sono le generalità e sul retro vi è il codice segreto.

Una volta sigillata l'anagrafica all'interno della busta fornita dall'Ateneo, ove questa non fosse trasparente e non idonea al fine per il quale era stata ideata si intende, i candidati sono diventati anonimi. Nessuno, come anticipato, potrà aprire questa busta anagrafica sino alla successiva fase di abbinamento post correzione.

Come ha prescritto il M.I.U.R., al momento della consegna, nessuno dei

commissari ha verificato che Tizio avesse compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato a cui "fare il compito".

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l'Ateneo resistente ma anche in altre sedi avessero voluto portarsi dietro i "propri geni" per fare loro il compito nessuno, ex *lex*

specialis, se ne sarebbe accorto.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E' confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc* nell'allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

2. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA *E PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava *"**Ogni Università**, a cura del responsabile amministrativo, **nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione**, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)"*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA *E PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

Dalla documentazione di concorso inviataci dalle sedi di concorso sono emerse situazioni per nulla uniformi.

In alcuni casi gli Atenei hanno usato un rigidissimo metro di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri non abbiamo avuto alcuna precauzione?

Urge a nostro avviso una uniformità in termini di legalità delle prove a numero chiuso. Il rischio sennò è che si verifichi una disparità di trattamento tra sedi e dunque tra candidati.

In pochissime sedi viene dato atto a verbale che i candidati sono stati collocati a distanza l'uno dall'altro lasciando vuoto un posto come previsto dalle indicazioni del M.I.U.R., proprio l'esatto contrario della SUN.

L'assoluta difformità delle condizioni per l'espletamento della prova di concorso ha potuto comportare evidenti favoritismi in certi sedi piuttosto che in altre.

E' da chiedersi il motivo di siffatta illegittima disparità di controlli in una prova unica nazionale.

L'illegittimità deriva, ancora una volta, da una mancata regia del Ministero.

Sicché è solare l'illegittimità di una disposizione che consente che le prove vengano svolte con sistemi di controlli diversi, rispetto a una graduatoria unica. Patente è la violazione anche della normativa costituzionale ex art. 3, 33 e 34 Cost. Ogni commento è superfluo.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.

Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

"L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio 'nomen iuris'*, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice"* (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai

cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. "*Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers".* Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: "*meet the intended purpose*" e che "*are appropriate for the intended test takers*". Mentre in America e nel mondo anglosassone, ove i test vengono costruiti e sperimentati prima della somministrazione seguendo tutti i protocolli del caso, si sta seguendo una tendenza opposta all'uso di tali metodi di selezione e *"decine di college e università stanno riesaminando le loro politiche di ammissione al fine di de-enfatizzare i punteggi dei test"*, in Italia siamo all'anno zero.

Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.

Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*).

5 **Indicazione dei controinteressati**:
tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 415 della graduatoria relativa all'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché tutti i soggetti ricoprenti le posizioni da n. 1 a 30 per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria della Seconda Università di Napoli.

6 **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. **9665/2014**) nella sottosezione "*Ricerca ricorso*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*"

7 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 10014/2014 (SCARICA).

8 Testo integrale del ricorso (SCARICA).

8.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).